

Proponente: 31.A
Proposta: 2023/600
del 21/03/2023



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 495
del 21/03/2023

**GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E
DELL'ORGANIZZAZIONE**

Dirigente: GIUBBANI Dr.ssa Battistina

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

**OGGETTO: ACCORDO PER L'UTILIZZO PARZIALE E TEMPORANEO DI UN
DIPENDENTE DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA PRESSO L'UNIONE
TRESINARO-SECCHIA**

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E DELL'ORGANIZZAZIONE

Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 1377 di R.U.D. del 13.12.2022, è stata disposta l'assunzione a tempo indeterminato e pieno, dal 16.01.2023, del Sig. R.A. (generalizzato nell'allegato A del presente provvedimento), Istruttore Direttivo Tecnico, con profilo di Funzionario Tecnologie e Sistemi Informativi (cat. D1) con assegnazione alla Servizio Gestione e Sviluppo delle Tecnologie e dei Sistemi Informativi - U.O.C. Processi e Integrazioni Digitali;

- che in data 2 febbraio 2023 perveniva al Comune di Reggio Emilia, tramite PEC, con Prot. Gen. in entrata n. 2023/0033880 la richiesta di assenso all'utilizzo parziale e temporaneo (Allegato B) del dipendente sopracitato sig. R.A., da parte dell'Unione Tresinaro-Secchia, al fine di consentire il passaggio di consegne nel precedente Ente di appartenenza, per una giornata settimanale di 9 ore, di norma il martedì, dal 14/02/2023 al 13/06/2023, con assegnazione al Servizio Informatico Associato dell'Unione Tresinaro- Secchia;

- che successivamente, tramite accordi intrapresi per le vie brevi, la richiesta di utilizzo del dipendente sopra citato veniva in parte modificata da parte dell'Ente richiedente, mantenendo ferma la giornata settimanale, ma non più esclusivamente fissata nel martedì e indicando come periodo di utilizzo quello dal 22/03/2023 al 31/05/2023;

Visto l'art. Art. 23 del C.C.N.L. 16/11/2022 rubricato "*Personale utilizzato a tempo parziale nelle Unioni e nei servizi in convenzione*", che prevede che: "1. Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. La utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione. 2. Il rapporto di lavoro del personale utilizzato a tempo parziale è gestito dall'ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'ente di utilizzazione.

3. La contrattazione collettiva integrativa dell'ente utilizzatore può disciplinare, con oneri a carico del proprio Fondo, forme di incentivazione economica e di riconoscimento di trattamenti accessori collegati alla prestazione a favore del personale assegnato a tempo parziale, secondo la disciplina dell'art. 80 (Fondo risorse decentrate: utilizzo) del presente CCNL.

4. Al personale utilizzato a tempo parziale compete, ove ne ricorrano le condizioni e con oneri a carico dell'ente utilizzatore, il rimborso delle sole spese sostenute nei limiti indicati nell'art. 57 (Trattamento di trasferta) del presente CCNL.

5. Nelle ipotesi di conferimento di incarico di EQ di cui all'art. 16 del presente CCNL, a personale utilizzato a tempo parziale presso altro ente o presso servizi in convenzione, ivi compreso il caso dell'utilizzo a tempo parziale presso una Unione di comuni, secondo la disciplina già prevista dall'art. 22, comma 6 del presente CCNL, le retribuzioni di posizione e di risultato, ferma la disciplina generale, sono corrisposte secondo quanto di seguito precisato e specificato:

- l'ente di provenienza continua a corrispondere, con onere a proprio carico, le retribuzioni di posizione e di risultato secondo i criteri nello stesso stabiliti; nella rideterminazione dei relativi valori dovrà comunque tenersi conto della intervenuta riduzione della prestazione lavorativa;

- l'ente, l'Unione o il servizio in convenzione presso il quale è stato disposto l'utilizzo a tempo parziale corrispondono, con onere a proprio carico, le retribuzioni di posizione e di risultato in base ai criteri dagli stessi stabiliti, tenendo conto della intervenuta riduzione della prestazione lavorativa;

- al fine di compensare la maggiore gravosità della prestazione svolta in diverse sedi di lavoro, l'ente utilizzatore può, altresì, corrispondere una maggiorazione della retribuzione di posizione attribuita, di importo non superiore al 30% della stessa, anche in eccedenza al limite complessivo di cui all'art. 17, comma 2; per finalità di cooperazione istituzionale, ai relativi oneri può concorrere anche l'ente di provenienza, secondo quanto stabilito nella convenzione; tali oneri sono comunque a carico delle risorse di cui all'art. 79 (Fondo risorse decentrate: costituzione), stanziato presso ciascun ente.

6. La disciplina del presente articolo trova applicazione anche nei confronti del personale utilizzato a tempo parziale per le funzioni e i servizi in convenzione ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 267 del 2000.

7. Nel caso di cui all'art. 1, comma 557, della L. 311/2004, l'Ente, legittimato a servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altri Enti, può conferire al suddetto personale un incarico di EQ ai sensi dell'art. 16 del presente CCNL.

8. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 14 del CCNL 22.01.2004, nonché l'art. 17, comma 6, del CCNL 21.05.2018.”

Considerato, nello spirito di collaborazione tra Enti, opportuno accogliere la richiesta di utilizzazione parziale e temporanea del sig. R.A. da parte dell'Unione Tresinaro-Secchia, come da richiesta ultima pervenuta, precedentemente riportata;

Considerato altresì che la relativa spesa per oneri diretti e riflessi dell'utilizzazione temporanea e parziale sarà rimborsata dall'Unione Tresinaro-Secchia, al termine del suddetto periodo e sulla base delle effettive prestazioni rese;

Preso atto che l'Unione Tresinaro-Secchia ha predisposto un formale accordo (Allegato C) relativo all'utilizzo parziale e temporaneo del dipendente Sig. R.A., volto all'utilizzo dello stesso per il passaggio di consegne presso l'Ente di precedente appartenenza e che in merito a tale accordo ha espresso consenso il dipendente stesso;

Ritenuto pertanto di poter procedere, nello spirito di collaborazione tra Enti, all'approvazione e sottoscrizione dell'Accordo ex art. 23 del C.C.N.L. del 16/11/2022 per l'utilizzazione parziale e temporanea di un dipendente del Comune di Reggio Emilia presso l'Unione Tresinaro-Secchia;

Visti inoltre:

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 188 di I.D. del 20.12.2022, con cui sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2023-2025 e la nota di aggiornamento al DUP (Documento Unico di Programmazione) e relativi allegati;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 2 di I.D. del 12.01.2023 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025 – Assegnazione risorse finanziarie per Macro obiettivi ai sensi dell'art. 169 co 1 e 2;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 di I.D. del 28.04.2022 sono stati approvati il Rendiconto della Gestione 2021 ed i relativi allegati;

Visto l'art.14 Sezione A “Competenze e responsabilità dirigenziali” del vigente Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi.

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Visto infine il provvedimento P.G. n. 32027 del 31/01/2023 con il quale il Sindaco ha attribuito alla sottoscritta l'incarico dirigenziale ad interim di direzione del Servizio gestione e sviluppo del personale e dell'organizzazione, conferito ai sensi dell'art. 13 – sez. A del vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, fino al termine del mandato sindacale.

DETERMINA

per tutto quanto in premessa esposto e che qui si intende interamente richiamato:

1) di sottoscrivere l'Accordo ex art. 23 del C.C.N.L. del 16/11/2022 per l'utilizzazione parziale e temporanea del dipendente del Comune di Reggio Emilia, Sig. R.A. Istruttore Direttivo Tecnico, con profilo di Funzionario Tecnologie e Sistemi Informativi (cat. D1), presso l'Unione Tresinaro Secchia, per una giornata a settimana, a partire dal 22/03/2023 e fino al 31/05/2023;

2) di dare atto, come da Accordo allegato, che al termine del periodo di utilizzazione del Sig. R.A., verrà riconosciuto al Comune di Reggio Emilia il rimborso degli oneri sostenuti per la retribuzione

corrisposta al dipendente, in relazione all'effettiva prestazione lavorativa eseguita nel periodo di riferimento dell'accordo;

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott.ssa Battistina Giubbani)